

Comune – rappresentanza degli utenti – beni patrimoniali - titolo - non è necessario per i beni di uso civico -

Al Comune spetta la rappresentanza degli utenti degli usi civici; ma se la controversia riguarda pretesi usurpatori, l'azione deve essere diretta contro di essi.

Generalmente, quando si tratta di beni patrimoniali del comune, risulta il titolo di acquisto.

Ciò non si verifica normalmente per le terre di uso civico, rimaste da tempo immemorabile nel diretto e collettivo godimento della popolazione.

La mancanza di qualsiasi documento circa l'acquisto originario è un elemento che induce a ritenere trattarsi di beni di uso civico e non di patrimonio del Comune.

La **fida** pagata al Comune è indice di uso civico e rappresenta il corrispettivo per la limitazione del godimento che agli utenti deriva dal concorso di forestieri.

Accertata l'esistenza degli usi civici, si deve ritenere illegittima e improduttiva di effetti giuridici la negazione di essi con ostacolo all'esercizio del diritto da parte dell'acquirente.

È irrilevante la circostanza che nel contratto di alienazione non sia stato fatto accenno agli usi.

L'obbligo di pagare un tenue corrispettivo per l'esercizio dell'uso non contraddice alla natura dell'uso civico.- Commiss. Usi civici Bologna, 9 agosto 1928, Giannarelli c. Com. Collagna, in rep. Fo. It., 1928, n. 46-53 e pubbl. in Riv. Demani ecc., 1928, 352.